

# **STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA STATALE "FRANCESCO CRISPI"**

## **24° CIRCOLO DIDATTICO DI ROMA**

### **Art. 1**

È istituito il **Comitato dei Genitori** della scuola elementare e dell'infanzia statale Francesco Crispi – 24° circolo didattico di Roma.

Ne possono far parte con diritto di voto:

- i rappresentanti di classe eletti annualmente dai genitori degli alunni dell'Istituto secondo le disposizioni amministrative in vigore;
- i genitori eletti nel Consiglio di Circolo;
- i genitori interessati che ne facciano espressa richiesta alla prima riunione dell'anno scolastico.

Il componente del Comitato impossibilitato a partecipare alle riunioni del Comitato dei Genitori, può delegare un altro genitore, che parteciperà all'assemblea con diritto di voto.

I genitori che non vogliono far parte del Comitato, comunque interessati a partecipare alle riunioni, hanno diritto di parola ma non di voto.

### **Art. 2**

Il Comitato dei Genitori è costituito per facilitare e promuovere una più ampia e attiva partecipazione dei genitori alla vita della scuola, svolge un'azione di collegamento tra le famiglie e gli organi collegiali e persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale.

### **Art. 3**

Il Comitato dei Genitori è rinnovato all'inizio di ogni anno scolastico, possibilmente entro i primi trenta giorni successivi alla proclamazione ufficiale dei genitori eletti nei Consigli di intersezione e di interclasse.

### **Art. 4**

Alle riunioni del Comitato possono partecipare tutti coloro che abbiano a cuore le vicende della scuola (dirigente scolastico, docenti, personale ATA, associazioni pubbliche e/o private, sindacati esperti ecc.) con diritto di parola ma non di voto.

### **Art. 5**

Alle riunioni del Comitato il diritto di parola è garantito a tutti.

### **Art. 6**

Nella prima riunione dell'anno scolastico in corso, il Comitato dei Genitori elegge al suo interno:

- un **Presidente**, che rappresenta il Comitato dei Genitori di fronte alla dirigenza e agli organi collegiali, ne convoca e ne presiede le assemblee esercitando anche la funzione di moderatore;
- un **Vicepresidente**, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce durante la sua assenza in tutte le sue funzioni;
- un **Segretario**, che coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, sostituendoli durante la loro assenza in tutte le loro funzioni e che ha, abitualmente, il compito di curare gli aspetti formali e informativi delle attività del Comitato, nonché di stendere il verbale delle assemblee e curarne l'edizione finale;
- due **Cassieri**, con il compito di gestire i fondi presenti su un eventuale c/c, libretto bancario o postale del Comitato, in base a quanto previsto all'art. 14.

Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza relativa dei presenti all'Assemblea.

Qualora i suddetti decadano dal ruolo per venir meno dei requisiti di eleggibilità, il Comitato provvederà alla loro sostituzione con le modalità suddette.

#### **Art. 7**

Il Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia scritta durante l'Assemblea del Comitato, presentata da almeno otto genitori aventi diritto di voto. Tale mozione di sfiducia, sarà discussa e votata in apposita convocazione.

In tal caso il Comitato provvederà immediatamente all'elezione di un nuovo presidente con le modalità indicate all'art. 6.

#### **Art. 8**

Il Presidente può costituire delle Commissioni Specifiche su determinati problemi (mensa, strutture scolastiche, pulizie ecc. ecc.), individuando i Genitori che ne vorranno far parte.

#### **Art. 9**

Il Comitato dei Genitori può essere convocato, con preciso ordine del giorno:

- su decisione del Presidente;
- su decisione dello stesso Comitato che si autoconvoca a data successiva;
- qualora il Presidente riceva una richiesta scritta dal 50% più 1 dei genitori facenti parte del Comitato.

La convocazione della riunione del Comitato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, sarà comunicata tramite avviso esposto all'Albo della Scuola e recapitato a tutti i Genitori tramite i loro figli almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

#### **Art. 10**

L'Assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti purché siano state rispettate le norme di convocazione di cui all'art 9.

Le votazioni saranno espresse per alzata di mano. A parità di voto, dirime il voto del Presidente.

#### **Art. 11**

Copia dei verbali delle riunioni del Comitato verranno depositati presso la Segreteria scolastica ed inviati al Dirigente scolastico e al Presidente del Consiglio di Circolo.

#### **Art. 12**

Il presente Statuto può essere integrato o modificato ogniqualvolta si renda necessario, previa approvazione della maggioranza assoluta dell'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno.

#### **Art. 13**

Il Comitato dei Genitori ha diritto di promuovere e/o organizzare iniziative a carattere culturale allo scopo di autofinanziarsi destinando i proventi agli scopi che, anno per anno, emergono in seno all'assemblea, su proposta dei genitori, per apportare eventuali miglioramenti agli spazi e/o alle attività della scuola.

#### **Art. 14**

Il Comitato Genitori ha la facoltà di aprire un c/c o un libretto bancario o postale per la gestione della cassa, realizzata con le modalità specificate nell'art. 13.

Delegati alla firma congiunta sono due genitori eletti dal comitato stesso in qualità di Cassieri, i quali hanno l'obbligo di rendiconto al termine di ogni anno scolastico.